

BES

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



NORMATIVA SUI BES ai tempi del Covid



**CENTRO
RISORSE**

Equipe autorizzata al rilascio di certificazioni di DSA
www.centrorisorse.info tel.0574-448717

Christina Bachmann
Psicologo clinico
e Psicoterapeuta

bachmann@centrorisorse.net
www.centrorisorse.info

LE PAROLE CHIAVE

Abbiamo anche imparato quali sono le parole chiave di questo viaggio alla scoperta della Costituzione. **Scopriamole insieme!**



CITTADINO. È colui che partecipa attivamente alla comunità dello Stato (per esempio votando, lavorando, ma anche studiando). Per essere cittadino italiano non occorre essere nati in Italia: si può diventarlo in base a leggi precise.

CURA. Dobbiamo avere cura delle cose comuni, delle persone, dei luoghi, di tutto.

DEMOCRAZIA. Non decidono in pochi, ma tutti. Lo Stato infatti è di tutti e tutti partecipano.

DIGNITÀ. Ogni persona va rispettata, ascoltata, considerata. È compito dello Stato fare in modo che tutti abbiano pari dignità e opportunità.

DIRITTI. Sono i beni più preziosi degli esseri umani: ciò che spetta a tutte le persone. Sono tanti: libertà, proprietà, lavoro, istruzione, cure sanitarie, assistenza...

DOVERI. I doveri sono le cose che noi dobbiamo fare perché nella società tutto funzioni bene.

IMPEGNO. Dobbiamo lasciare il mondo in condizioni migliori di come l'abbiamo trovato. Ognuno di noi può fare qualcosa.

LEGGI. Sono le regole dello Stato che tutti devono rispettare, cittadini italiani e stranieri.

POLITICA. È il "lavoro" di chi decide e organizza la vita dello Stato.

REGOLE. Sono necessarie per vivere insieme e stare meglio.

RESPONSABILITÀ. Possiamo scegliere. Ma dobbiamo sapere che tutte le nostre scelte hanno delle conseguenze.

RISPETTO. Per gli altri esseri umani, per l'ambiente. Non dobbiamo mai offendere chi non la pensa o non si comporta come noi.

UGUAGLIANZA. Abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri.

DIRITTI. Sono i beni più preziosi degli esseri umani: ciò che spetta a tutte le persone. Sono tanti: libertà, proprietà, lavoro, istruzione, cure sanitarie, assistenza...

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

INCLUSIONE SCOLASTICA

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

(GU n. 112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) ([GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019](#))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2019



28-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 201

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

L.170 del 8 Ottobre 2010



Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

(10G0192)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference (2007)

Documento d'intesa elaborato da parte del PARCC in risposta a quesiti sui disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento (2011)

Consensus Conference Istituto Superiore di Sanità (2011)

dopo la L.170/2010

Decreto ministeriale del 12 Luglio 2011 con allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento



Direttiva Ministeriale BES
27/12/2012

C.M.8 del 06/03/2013

Nota MIUR 1551 del 27/06/2013

Nota MIUR 2563 del 22/11/2013

Legge 107 del 13/07/2015

Nota 562 3/4/2019

Nota Prot. n. 134
Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis)
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'istituzione scolastica, così come declinati all'articolo 3.

Decreto ministeriale Prot.39 del 26.6.2020

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”

Disabilità e inclusione scolastica

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare *accomodamenti ragionevoli*³, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate:

“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la

³ Si fa riferimento al concetto di *Reasonable accomodation* previsto all’art. 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006..

didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.

Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e Linee guida


ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.

Nota Prot. n. 1927
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 ottobre 2020. Indicazioni attuative.

Particolare attenzione, nell'attuazione della misura, va posta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. In tal senso, si ricorda che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89 e nell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134.



Cerca



Studio Centro Risorse di Christina Bachmann

32 iscritti

< HOME VIDEO PLAYLIST CANALI DISCUSSIONE IN

Videi caricati

Christina Bachmann



**CENTRO
RISORSE**

Equipe autorizzata al rilascio di certificazioni di DSA
www.centrorisorse.info tel.0574-448717

bachmann@centrorisorse.net

www.centrorisorse.info

Grazie per l'attenzione!

